

Terremoto in Abruzzo: la solidarietà di ANGAISA

Carissimi Soci,

a pochi giorni dal grave sisma che ha colpito l'Aquila e la sua provincia, il Comitato Esecutivo ha deciso di invitare gli associati a testimoniare la propria solidarietà alla popolazione abruzzese, attraverso un contributo concreto volto a sostenere gli interventi di ricostruzione più urgenti.

Per questo ANGAISA ha aperto una sottoscrizione a favore delle famiglie colpite dal terremoto, attivando un conto corrente "dedicato"; in funzione dell'entità dei fondi raccolti, ANGAISA individuerà uno specifico intervento di sostegno e assistenza, eventualmente di concerto con la Protezione Civile o la Croce Rossa Italiana, per indirizzare le risorse disponibili.

A tale proposito, vi confermiamo che ANGAISA ha comunque già stanziato un contributo straordinario di 10.000 euro che si aggiungerà a quelli confluiti sul conto corrente "ANGAISA per l'Abruzzo" (la sottoscrizione è aperta anche alle imprese non associate e alle persone fisiche).

Nel sottolineare il carattere di sottoscrizione "libera e volontaria", precisiamo che i versamenti devono essere effettuati, mediante bonifico bancario, a:

ANGAISA per l'ABRUZZO

Codice IBAN IT 75 K 05584 01657 000000002642
c/o Banca Popolare di Milano - Agenzia 346
Via G. Pellizza da Volpedo 12 - 20149 Milano

Naturalmente sarà nostra cura documentarvi successivamente in merito all'effettiva destinazione dei fondi raccolti.

Cogliamo l'occasione per segnalare che, all'interno dell'homepage del portale associativo www.angaisa.it, abbiamo attivato una nuova area, dedicata ai provvedimenti e alle misure straordinarie adottate dal Governo a favore delle popolazioni e delle aziende colpite dal sisma del 6 aprile scorso, che sarà tenuta costantemente aggiornata.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. arch. Gianni Mari

vo al fatturato totale degli ultimi 12 mesi (marzo 2008 - febbraio 2009) evidenzia una flessione del -5,17% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il mese di febbraio (come consolidato nazionale) ha segnato un -16,43% rispetto allo stesso mese del 2008.

Vi ricordiamo che all'interno del portale associativo è disponibile l'Indicatore Consumi Confcommercio; l'Osservatorio Vendite Nazionale è disponibile esclusivamente per i distributori che aderiscono all'iniziativa (se desiderate aderire, Vi preghiamo di contattare la Sig.ra Damiani - damiani@angaisa.it - per ulteriori informazioni).

Notizie sui mercati

Rubrica realizzata in collaborazione con BRG Consult - Società di Ricerche strategiche di Mercato internazionali, specializzata nel settore dei materiali da costruzione e mercati correlati con sede a Londra (www.consultgb.com).

SETTORE SANITARIO

REPUBBLICA CECA

La catena "Fai da te" BAUMAX con i suoi 24 punti vendita ha chiuso il 2008 con un fatturato in crescita del 7,5%.

Oltre a BAUMAX, nella Repubblica Ceca operano OBI, HORNBACH, MOUNTFIELD e BAHHAUS con un totale di 107 punti vendita.

GERMANIA

PRAKTIKER riduce le ore lavorate per evitare la perdita di posti di lavoro.

In 90 dei 260 punti di vendita si procederà alla riduzione del 10% delle ore lavorate per evitare di dover licenziare dipendenti e di dover chiudere punti di vendita.

Questo schema verrà verificato mensilmente per verificare se ampliare la misura ad altri punti vendita in funzione dell'andamento del mercato.

ITALIA

Il settore "Fai da te", secondo un'indagine GFK, continua a crescere ed ha raggiunto nel 2008 il fatturato complessivo di 3 miliardi di € con una crescita del 4,8%. L'indagine è sviluppata su strutture "Fai da te" di superficie minima di 1.000 metri quadri. La spesa pro capite per cliente è cresciuta di 2 €/anno ed ha raggiunto i 48 €/anno.

SPAGNA

La KINGFISHER si espande in Spagna. Il nuovo punto vendita nella regione di Alicante ha 77.000 mq. coperti e porta a 16 il numero dei BRICO DEPOT in Spagna.

MERCATO

Consumi e vendite ITS: ripresa ancora lontana

Prosegue anche nel secondo mese del 2009 la contrazione dei consumi con una riduzione tendenziale del 4,0% in termini di quantità, dato non solo in linea con quanto registrato a gennaio, ma che porta, anche, a dodici mesi consecutivi col segno meno, confermando, quindi, come la fase critica per i consumi non si sia ancora esaurita. Il dato dell'ultimo mese risulta, peraltro, significativamente peggiore rispetto a quanto registrato nello stesso periodo del 2008 (+1,0%): è quanto emerge dall'analisi dell'Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) relativo al mese di febbraio 2009.

In linea con queste dinamiche - secondo l'Indicatore - a marzo il clima di fiducia delle famiglie è tornato a scendere, dopo un bimestre caratterizzato da un moderato recupero. Particolarmente pesanti con-

tinuano a risultare gli effetti della riduzione della domanda interna ed estera sulla produzione industriale. Stando all'indagine rapida di Confindustria a marzo 2009, si è segnalata una ulteriore contrazione della produzione industriale (-2,7% in termini congiunturali) e degli ordinativi (-6,6% la variazione rispetto al mese precedente).

Il dato di febbraio dell'ICC è sintesi di una flessione particolarmente accentuata della domanda relativa ai beni (-5,1%), a cui si è continuata ad associare una riduzione della domanda per i servizi (-1,4%).

Anche a febbraio la domanda di beni e servizi per la casa ha subito una flessione delle quantità vendute (-2,2%) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. All'interno di questo aggregato elementi di difficoltà continuano a caratterizzare il settore dei mobili che sconta ormai da tempo un ridimensionamento dei consumi.

Le rilevazioni dell'Osservatorio Vendite ANGAISA, aggiornate al febbraio 2009, continuano a registrare un quadro decisamente negativo; l'indicatore relati-



Con il patrocinio di:



Organo stampa ANGAISA



UCRAINA

OBI apre un nuovo ipermercato a Odessa. La catena tedesca OBI ha aperto un nuovo punto vendita di 11.000 mq.

INGHILTERRA

Il 2008 è stato estremamente negativo per il settore "Fai da te" in Inghilterra.

L'indagine GFK sui magazzini con oltre 1.000 mq. di superficie di vendita ha determinato un calo del 20,4% delle vendite rispetto al 2007 (il calo si riduce al 7,6% a cambi costanti sterlina/euro).

La spesa pro capite per cliente è stata di 156 €/anno con un calo di 42 €/anno rispetto al 2007.

WOLSELEY vara un aumento di capitale di 1 miliardo di sterline.

Dopo gli 880 milioni di sterline di perdita nei primi 6 mesi dell'esercizio 2008/2009 (31 gennaio) WOLSELEY vara un aumento di capitale sociale di 1 miliardo di sterline di cui 270 milioni di sterline attraverso l'emissione di 225 milioni di quote azionarie al prezzo di 120 pence cadauna ed attraverso l'emissione di 11 nuove azioni ogni 5 già possedute al prezzo di 40 pence cadauna.

WOLSELEY al 31 gennaio ha un indebitamento netto di 2,48 miliardi di sterline, ma vanta linee di credito per 4,3 miliardi di sterline con una liquidità disponibile di 1,6 miliardi di sterline.

SETTORE RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO

REPUBBLICA CECA

Il gruppo CEZ ha firmato un contratto con il Governo albanese per l'acquisto del 76% delle quote e quindi la privatizzazione della compagnia per la Distribuzione dell'Elettricità (OSSH); nei prossimi mesi si completerà la transazione di 102 milioni di €.

EUROPA

VAILLANT e HONDA insieme per lo sviluppo e la distribuzione delle Micro CHP. Il prodotto oggetto dell'accordo è la Micro Caldaia a gas combinata per la produzione di calore ed energia.

In Giappone ed USA la HONDA ha già distribuito oltre 80.000 Micro CHP. Al momento questa tipologia di prodotto è utilizzata in Europa nell'industria e nell'edilizia commerciale; l'obiettivo dell'accordo è diffondere il prodotto anche nell'edilizia residenziale, all'inizio nelle abitazioni monofamiliari.

Inizialmente la distribuzione viene operata in Germania per poi allargarsi al resto d'Europa.

Lo sviluppo della Micro CHP vede attive anche altre aziende europee: BAXI, ENERGETIX, CERAMIC FUEL CELLS e CERES POWER.

RUSSIA

Il Governo russo intende mantenere intatto il volume delle costruzioni residenziali anche nel 2009 (63 milioni di metri quadri). Fanno parte del programma di edilizia residenziale anche gli alloggi per militari che nel 2008 hanno visto l'investimento di 2 miliardi di € e nel 2009 dovrebbero raggiungere il livello di 4,7 miliardi di €.

Gli analisti nutrono dubbi sugli obiettivi a causa della penuria delle risorse finanziarie attuali.

L'azienda svedese NIBE ha acquisito il controllo (75% delle quote) dell'azienda russa CJSC EVAN specializzata nella produzione di scaldabagni e caldaie elettriche.

NORMATIVE

Ambiente Qualità Sicurezza

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Comunicazione all'INAIL

L'art. 47 del "Testo Unico Sicurezza" (decreto legislativo n. 81/2008) dispone che il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori e pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di comunicarne annualmente all'Inail il nominativo (art. 18).

A seguito della recente Circolare Inail n. 11/09, concernente modalità e procedure operative per la comunicazione dei nominativi del RLS, era stato avanzato da più parti il dubbio circa la possibilità che la comunicazione dovesse riguardare anche il nominativo del rappresentante territoriale, qualora l'azienda avesse optato per tale figura.

Per dirimere tali dubbi interpretativi la Direzione Centrale dell'Inail è intervenuta il 2 aprile scorso, con un comunicato, presente sul sito dell'Istituto stesso, nel quale si specifica che la circolare richiamata e la procedura on-line riguardano esclusivamente la comunicazione dei dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza.

Per quanto riguarda le altre fattispecie (es. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali o di comparto) - prosegue il comunicato - non va effettuata alcuna comunicazione e saranno fornite successive istruzioni anche in relazione all'evoluzione del Testo Unico in materia.

Area Legale e Legislativa

Installazione nuovi specchi retrovisori sui veicoli pesanti - Semplificazioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2009 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2009 che, sostituendo gli articoli 6 e 7 ed introducendo l'articolo 8 al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2008, prevede e specifica alcune semplificazioni in tema di installazione di nuovi specchi retrovisori sui veicoli pesanti in circolazione (vedi "ANGAISA Informa" n. 235). In particolare, il nuovo articolo 6, indicando l'obbligo per i veicoli aggiornati secondo le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 11 Gennaio 2008, di essere sottoposti a controllo tecnico presso gli uffici della motorizzazione civile competente e non più a visita e prova da parte degli stessi, riconosce la possibilità che il controllo venga effettuato presso le officine autorizzate.

Viene, inoltre, specificato che il previsto controllo

tecnico potrà essere effettuato anche in occasione della prima revisione annuale successiva al 31.03.2009. Il nuovo articolo 8 chiarisce che l'aggiornamento della carta di circolazione in occasione della revisione annuale non comporterà nessun onere aggiuntivo rispetto alla tariffa già prevista per l'operazione di revisione stessa.

Viene specificato, altresì, che il previsto aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito dell'installazione dei prescritti specchietti retrovisori avverrà attraverso l'emissione di un'etichetta adesiva da applicare sulla stessa recante l'annotazione "veicolo adeguato alle prescrizioni della Direttiva 2007/38/CE".

Infine, nei casi in cui l'accertamento avverrà in occasione della revisione annuale dei veicoli, l'etichetta dovrà anche riportare l'esito della stessa.

Deposito dichiarazione integrazioni risultanze Registro Imprese

Con lettera circolare n. 3624/C del 19.03.09, il Ministero dello Sviluppo economico, ha fornito indicazioni sulla modulistica da utilizzare per adempiere all'obbligo di comunicazione per integrare le risultanze del Registro Imprese con quelle del libro soci, a seguito dell'abrogazione del libro stesso ed ai sensi dell'art. 16 comma 12 undecies della legge n. 2/2009.

I moduli da utilizzare per la dichiarazione sono: l'intercalare S da allegare al modulo B ed il modulo XX per la predisposizione del quadro note, così come individuati dal Decreto dirigenziale del Ministero dello Sviluppo economico del 6 febbraio 2008 (G.U. n. 43 del 26 febbraio 2008), che ha definito la modulistica in vigore per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro.

Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo - Indici ISTAT

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.09 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di febbraio 2009, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78. La variazione annuale febbraio 2008 - febbraio 2009 è pari a più 1,5 (75%= 1,125). La variazione biennale febbraio 2007 - febbraio 2009 è pari a più 4,4 (75%= 3,30).

Fisco

Approvata definitivamente la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

Il Senato ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5 (cosiddetto "decreto incentivi").

Resta quindi confermata l'agevolazione consistente nella nuova detrazione dall'Irpef lorda del 20% sulle spese documentate per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia a cui è riconosciuta la detrazione Irpef del 36%.

Con riferimento all'acquisto di elettrodomestici, durante i lavori di conversione, è stato disposto che, per poter fruire della detrazione Irpef del 20%, deve trattarsi di elettrodomestici "di classe energetica non inferiore ad A+".

Rispetto a quest'ultimo aspetto – introdotto con la legge di conversione – va rilevato che, come ha polemicamente puntualizzato Ceced, l'Associazione dei produttori di apparecchi domestici e professionali, solamente i frigoriferi ed i congelatori sono inclusi negli incentivi riferibili alla classe A+; considerando che proprio frigoriferi e congelatori sono già "incentivati" da una precedente normativa (detrazione fiscale del 20% fino a un massimo di 200 euro per apparecchio) e sono quindi stati espressamente esclusi dalla possibilità di fruire di questa ulteriore agevolazione, di fatto la nuova misura è "inapplicabile" agli elettrodomestici.

[LINK: www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) ✕ [Normative Fiscali](#) ✕ [Detrazione 20% mobili ed elettrodomestici](#).

Studi di settore

Adeguamento agli effetti della crisi economica

La Commissione degli Esperti sugli Studi di Settore, che vede la partecipazione, fra l'altro, delle principali confederazioni imprenditoriali, ha promosso un primo intervento per adeguare gli studi di settore alla reale situazione di crisi del 2008, al fine di consentire, in tempo utile a ciascun soggetto, di valutare con il software Gerico (aggiornato per tener conto dell'impatto della crisi), la propria posizione in termini di "normalità" e "congruità" e, ove ritenuto opportuno, adeguarsi ai risultati dello studio in sede di dichiarazione dei redditi. In occasione della recente riunione del 2 aprile, la Commissione ha evidenziato che l'elevata "turbolenza", rilevata all'interno di tutti i settori (anche in quelli che globalmente considerati hanno segnato nell'anno 2008 un aumento di volume di affari), potrebbe far riscontrare, nell'applicazione pratica, per la prossima dichiarazione dei redditi, situazioni di disallineamento fra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dagli studi di settore nei quali i contribuenti non si riconoscono. Un caso possibile, per la Commissione, "potrebbe essere individuato in una situazione di maggiori ricavi o compensi 2008 rispetto al 2007, nella quale, però, particolari condizioni di mercato hanno comportato una riduzione nei margini di profitto. Nei settori individuati nella documentazione questo è stato colto; potranno, però, esserci situazioni individuali, al di fuori di questi settori, nelle quali il contribuente potrà non riconoscersi nel risultato ottenuto con l'applicazione dello studio e valuterà, invece, la propria dichiarazione correttamente rappresentativa della realtà che lo riguarda". In presenza di questa situazione, la Commissione ha ribadito che non deve essere fatto nessun adeguamento ma ha sottolineato che, nell'apposito spazio per le annotazioni, sia opportuno ed utile dare motivazione del mancato adeguamento.

E' stata inoltre evidenziata la necessità che venga strutturata una sistematica raccolta di informazioni relative al periodo d'imposta 2009 al fine di monitorare gli effetti della crisi sul medesimo anno e di apportare, se dovuto, un eventuale intervento sugli

studi di settore. Inoltre, è stato ritenuto necessario precisare, in relazione ai periodi d'imposta 2008 e 2009 interessati da notevoli modifiche nel mercato provocate dalla crisi, che "il risultato degli studi di settore sia accompagnato in sede di accertamento anche da altri elementi in grado di rafforzare ulteriormente la pretesa tributaria". A tal fine è stata segnalata all'Agenzia delle Entrate l'opportunità di adottare particolare prudenza nelle situazioni in cui gli scostamenti siano di lieve entità.

Cogliamo l'occasione per segnalare che la direzione Servizi Tributarî di Confcommercio ha richiesto ad ANGAISA di fornire il proprio contributo per valutare l'impatto della crisi sulle aziende del settore, al fine di mettere a disposizione di SOSE (la società creata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'elaborazione degli Studi di Settore) dati utili ai fini dell'adozione di eventuali correttivi da apportare agli Studi stessi. Per questo, ANGAISA ha realizzato una elaborazione dell'Osservatorio dei Bilanci dedicata alle aziende con fatturati inferiori ai 5 milioni di euro, utilizzando un modello matematico per simulare due distinte ipotesi: la prima, concernente il mantenimento dell'occupazione e le conseguenze sulla situazione economico-finanziaria delle imprese; la seconda, ipotizzando la riduzione della forza lavoro che, in assenza di misure straordinarie a sostegno delle imprese, dovrà necessariamente verificarsi per consentire alle aziende di superare l'attuale congiuntura, particolarmente negativa. Per mettere a disposizione di SOSE e Confcommercio dati costantemente aggiornati, la Segreteria ANGAISA trasmetterà ogni mese ad entrambi, non appena disponibili, i dati nazionali relativi all'Osservatorio vendite ANGAISA.

La prima edizione dell'Osservatorio Bilanci Studi di Settore è disponibile nell'area riservata ai Soci (Mercato – Sistema integrato di monitoraggio) all'interno del portale associativo.

IVA non detratta relativa a prestazioni

alberghiere e prestazioni di alimenti e bevande

Nuovo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate in materia di IVA pagata sulle spese alberghiere e di ristorazione. Con la risoluzione n. 84/E del 31 marzo 2009, l'Agenzia ha precisato che l'IVA pagata sulle spese alberghiere e di ristorazione, sia nel caso in cui il contribuente pur in possesso della relativa fattura abbia scelto di non detrarla, sia qualora il documento fiscale non la evidenzia, non può essere dedotta né dalla base imponibile Ires né da quella Irap.

Al riguardo, ricordiamo che, in merito al regime fiscale delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, l'Agenzia delle Entrate era già intervenuta, recentemente, con due circolari: la n. 53/E del 5 settembre 2008 e la n. 6/E del 3 marzo 2009. Quest'ultima, in particolare, ha affermato il principio di non deducibilità dell'imposta sul valore aggiunto dall'Irpef o dall'Ires, tanto nell'ipotesi di rinuncia spontanea alla detrazione per ragioni di convenienza economica quanto nel caso di mancata richiesta della fattura all'albergatore o al ristoratore.

Con la risoluzione in esame, l'Agenzia delle Entrate ha esteso lo stesso principio di indeducibilità anche alla definizione della base imponibile Irap. In sostanza, viene precisato che l'iva pagata per le notti in albergo e per i pasti in ristorante non rappresenta un costo deducibile dal reddito ai fini Irap anche quando resta a carico dell'impresa. Una situazione, questa, dietro cui possono presentarsi due eventualità:

- la società, pur avendo la fattura, decide volontariamente di non detrarre l'iva sulla base di un preciso calcolo di convenienza economica, evitando, per esempio, tutti i costi gestionali ed amministrativi che deriverebbero dalla registrazione di un ampio numero di operazioni di modesto valore unitario;
- la società non può detrarre l'iva perché non ha richiesto la fattura all'albergatore o al ristoratore al momento dell'effettuazione del servizio, accontentandosi di altri documenti contabili che non riportano l'indicazione specifica dell'imposta inclusa nel corrispettivo complessivamente versato. Lo scontro o la ricevuta fiscale, infatti, pur documentando l'acquisto di servizi alberghieri o di ristorazione, non consentono di esercitare il diritto alla detrazione.

In entrambi i casi l'indetraibilità dell'iva non deriva da cause oggettive, ma da una valutazione discrezionale del contribuente che, posto di fronte alla possibilità di detrarre l'iva, decide consapevolmente di non avvalersi di questa opportunità riconosciuta, a decorrere dal 1° settembre 2008, dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

La nuova risoluzione dell'Agenzia delle Entrate è disponibile all'interno del portale associativo.

[LINK: www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) ✕ [Normative Fiscali](#) ✕ [Spese e oneri deducibili](#) ✕ [Spese per alberghi e ristoranti](#).

Grandi contribuenti

Criteri per la determinazione del volume d'affari, dei ricavi o dei compensi

L'art. 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (cosiddetto "decreto anti-crisi"), ha attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2009, a specifiche strutture dell'Agenzia delle Entrate la competenza all'espletamento di alcune attività nei confronti dei cosiddetti "grandi contribuenti", ossia, di quei soggetti con volume d'affari, ricavi o compensi, non inferiori a cento milioni di euro. Si tratta, in particolare:

1. della liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;
2. del controllo formale previsto dall'art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;
3. del controllo sostanziale con riferimento al quale, alla data del 1° gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dall'art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

4. del recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto, erano in corso i termini per il relativo recupero;
5. della gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;
6. del rimborso in materia di imposte dirette e di Iva relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi.

Considerato che la competenza alle predette strutture avviene in funzione del volume d'affari, dei ricavi o dei compensi indicati nelle dichiarazioni fiscali, Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento del 6 aprile 2009, finalizzato a definire i criteri per l'identificazione dei "grandi contribuenti" e, conseguentemente, gli uffici competenti alla gestione delle descritte attività.

Il provvedimento in esame prevede che il parametro utilizzato per i fini indicati è il valore più elevato tra:

- i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir;
- l'ammontare lordo complessivo dei compensi di cui all'art. 53, comma 1, del Tuir;
- il volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

indicati nelle dichiarazioni fiscali presentate per ciascun periodo d'imposta.

Previdenza

Indennizzi per la cessazione definitiva dell'attività commerciale

La legge n. 2/2009 ha disposto la riapertura dei termini per la concessione dell'indennizzo a favore delle aziende commerciali che cessino l'attività nel periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2011. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento, è stata prevista la proroga fino al 2013 dell'aliquota contributiva aggiuntiva (0,09 per cento) dovuta dagli iscrit-

ti alla gestione pensionistica dei commercianti. Riportiamo di seguito i principali aspetti del provvedimento, tenendo conto delle istruzioni operative emanate dall'INPS.

DESTINATARI

- 1) soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciali al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche;
- 2) agenti e rappresentanti di commercio, nonché gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

CONDIZIONI: L'indennizzo spetta ai soggetti che cessano l'attività nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011 e che nello stesso periodo siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- almeno 57 anni di età per le donne ed almeno 62 anni di età per gli uomini;
- almeno 5 anni di contributi nella gestione commercianti;
- cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- riconsegna al Comune dell'autorizzazione amministrativa;
- cancellazione del titolare dal registro delle imprese;
- cancellazione per agenti e rappresentanti di commercio dal ruolo presso la CCIAA della provincia di residenza.

TERMINI: Le nuove domande di indennizzo potranno essere presentate entro il 31 gennaio 2012. L'INPS precisa che l'indennizzo non spetta ai soggetti che abbiano cessato l'attività entro il mese di dicembre 2008 e maturino gli altri requisiti negli anni 2009, 2010 e 2011.

DURATA TRATTAMENTO: L'indennizzo, d'importo pari al trattamento minimo (euro 458,20 mensili), viene erogato dal momento della domanda fino a quello di percezione della pensione di vecchiaia.

Alla luce della nuova normativa, l'indennizzo viene concesso fino all'apertura della prima finestra utile per la pensione di vecchiaia.

Lavoro

DURC

Modalità di invio telematico delle autocertificazioni

Il Ministero del lavoro, facendo seguito alle istruzioni in tema di DURC (documento unico di regolarità contributiva) con la recente circolare n. 10 del 01.04.2009, ha individuato le modalità operative per l'invio telematico delle autocertificazioni utili ai fini del godimento dei benefici contributivi INPS e INAIL. Il testo integrale della circolare ministeriale, unitamente al modulo da utilizzare, sono disponibili al seguente indirizzo internet:

www.lavoro.gov.it/Lavoro/News/20090401_Circolare.htm
Il modulo deve essere compilato e, dopo l'apposizione della firma elettronica, deve essere inviato per e-mail o posta elettronica certificata, unitamente ad una immagine in formato elettronico di un documento di identità, all'indirizzo di posta elettronica certificata AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it.

Lavoro a tempo determinato

Risoluzione anticipata - Sentenza Cassazione Civile
Il rapporto di lavoro a tempo determinato, con esclusione del recesso per giusta causa, può essere risolto anticipatamente solo se ricorrono le ipotesi di risoluzione contrattuale previste dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

Di conseguenza, nel caso in cui il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale situazione per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato, invocando la sussistenza di un "giustificato motivo oggettivo" (Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 10 febbraio 2009 n. 3276).

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 236 - Riservato ai Soci

In questo numero:

- ▶ Detrazione fiscale 20% mobili ed elettrodomestici. Decreto incentivi.
- ▶ IVA. Prest. Alberghiere. Alimenti e bevande. Ris. Ag. Entrate n. 84/E.



Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:



periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.